

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Marzo 2012

Contratti pubblici nei settori ordinari. Commissione di gara

C.G.A. 6 marzo 2012, n. 276 – Pres. Virgilio, Est. Carlotti

La pubblicità delle sedute di gara risponde all'esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell'immanente interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa, le cui conseguenze negative sarebbero difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi e in mancanza di un riscontro immediato; di qui il corollario che la regola dell'apertura dei plichi in seduta pubblica deve essere rispettata, in corretta interpretazione dei principi comunitari e di diritto interno in materia di trasparenza e di pubblicità nelle gare per i pubblici appalti, anche per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

[Link al testo della sentenza](#)

Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 28 luglio 2011, n. 13.